



14594/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario	ADAMO	- Presidente -	R.G.N. 9714/06
Dott. Carlo	PICCININNI	- Consigliere -	Cron. 14584
Dott. Luigi	MACIOCE	- Consigliere -	Rep. 3888
Dott. Vittorio	RAGONESI	- Consigliere -	Ud. 06/03/08
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	- Rel. Consigliere -	C.C.

Oggetto

Prat. sub P. 14584
Rev. e

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MOSCA ALEX, ZILIANI MAURO, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA CLITUNNO 51, presso lo studio
dell'avvocato MARTIRE ANDREA, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ZILIANI MAURO, giusta
procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in
carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -



nonchè contro

PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica
di Verona, AGENZIA DELLE ENTRATE VR 2;

- intimati -

avverso il provvedimento n. 1973/05 R.R. del Tribunale
di VERONA del 15/02/06, depositato il 17/02/06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 06/03/08 dal Consigliere Dott. Maria
Rosaria CULTRERA;

udito l'Avvocato Andrea Martire, difensore del
ricorrente che ha chiesto la remissione della
discussione in pubblica udienza;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni SCHIAVON che ha concluso per
la discussione del ricorso in pubblica udienza;

sentito il P.M. in persona del Dr. Antonietta CARESTIA
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

OSSERVA

Mosca Alex, imputato in un procedimento penale, venne ammesso al patrocinio a spese dello Stato e venne nominato suo difensore l'avv. Mauro Ziliani del foro di Verona, a cui favore il giudice monocratico, all'udienza del 22.7.05, liquidò le spettanze per l'opera prestata.

Con decreto 27.9.05, il medesimo organo revocò il menzionato decreto avendo accertato che il predetto professionista era stato iscritto negli appositi elenchi previsti dagli artt. 80 ed 81 del d.p.r. n. 115/02 alcuni giorni dopo l'adozione del provvedimento di nomina, nonché tre giorni dopo il provvedimento di liquidazione del suo onorario.

Il Mosca ed il suddetto difensore, deducendo che la revoca prevista dall'art. 112 del citato d.p.r. riguardava ipotesi diverse, e l'iscrizione in elenco, avendo valore dichiarativo e non costitutivo, spiegava effetto retroattivo, proposero ricorso congiunto al Presidente del Tribunale di Verona, che lo ha respinto col provvedimento in esame, sull'assunto che la pronuncia reclamata non dovesse interpretarsi come revoca, e, siccome l'iscrizione negli elenchi rappresenta condizione necessaria per l'incarico, l'istanza per la nomina dovevasi ritenere inammissibile.

I ricorrenti denunciano tale conclusione in triplice profilo deducendo:

1.- carenza e/o illogicità della motivazione, in quanto il provvedimento in esame, che ha ravvisato nella specie

un'ipotesi d'inammissibilità dell'istanza, non contemplata dalla previsione dell'art. 97 richiamato, afferma in palese contraddizione esser intervenuta revoca dei decreti di ammissione al beneficio e di liquidazione del compenso, unico strumento effettivamente idoneo alla loro rimozione, ma percorribile nelle ipotesi, ben diverse, previste negli artt. 80 e 81 del d.p.r. n. 115/2002.

Di qui la violazione dell'art. 112 del summenzionato d.p.r., già denunciata in sede di reclamo.

Cita a sostegno l'enunciato di questa Corte espresso della decisione delle Sezioni Unite penali n. 36168/204.

Col secondo motivo denuncia violazione degli artt. 79, 112 e 97 del d.p.r. n. 115°/2002, e correlato vizio di carenza e /o illogicità della motivazione su punto decisivo, rilevando che l'interpretazione del quadro normativo rubricato ad opera del giudice del reclamo ne amplia il contenuto precettivo, introducendo un'ipotesi di revoca non contemplata.

Con l'ultimo motivo denuncia violazione degli artt. 79, 80, 81, 97 e 112 del citato d.p.r., deducendo che, giusta la natura giurisdizionale dei provvedimenti controversi, non ne era consentita la revoca.

Si è costituito il Ministero della Giustizia eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

L'Agenzia delle Entrate intimata non ha spiegato difesa.

I motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione, come da conforme richiesta del P.G., meritano accoglimento.

Il provvedimento impugnato accerta in premessa la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la casuale indicata; esclude nel contempo che tale iniziativa possa rappresentare un caso di revoca ex art. 112 d.p.r. n. 115/2002 e la qualifica declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio; conclude infine assumendo la correttezza della revoca dei provvedimenti reclamati.

La contraddittorietà di tale tessuto motivazionale non ne consente di coglierne il senso, e dunque ne concreta vizio di mera apparenza della motivazione, il cui scrutinio è ammesso in questa sede a mente dell'art. 111 della Costituzione in relazione al provvedimento impugnato .

Tanto premesso, tenendo conto della formulazione letterale dell'approdo conclusivo, deve ritenersi che, come afferma il giudice del reclamo, sia il provvedimento di ammissione al beneficio che il conseguente provvedimento di liquidazione delle spettanze professionali dell'Avv. Ziliani sono stati fatti segno di revoca.

In quanto è stata esercitata d'ufficio, tale revoca deve dichiarare assunta al di fuori del sistema previsto nel d.p.r. in esame, che regola specificamente l'esercizio del potere di autotutela nell'art. 112.

Pacifico che, ai fini del beneficio in discorso, l'iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 81 rappresenta il presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico e la liquidazione del compenso (cfr. Cass. penale nn. 25105/2004, 34290/2007), e che tale requisito appare ispirato ad interesse di ordine pubblico, nondimeno devesi rilevare che la normativa indicata non ricomprende l'assenza di tale requisito nel suo paradigma.

I casi in cui il giudice ha il potere d'intervenire d'ufficio, rimuovendo il provvedimento di ammissione al beneficio, sono infatti previsti tassativamente al comma 2 lett. a) e b) limitatamente ai requisiti di reddito, alla lettera c) in caso omessa produzione della certificazione dell'autorità consolare entro il termine previsto dall'art. 94; la lett. d) prevede infine l'istanza dell'ufficio finanziario.

Componendo il contrasto sorto circa la portata applicativa di tale disposizione normativa, le Sezioni Unite penali, con la decisione n. 36168/2004 citata dal ricorrente, hanno interpretato in senso restrittivo l'ambito del potere d'intervento "d'ufficio" del giudice, limitandolo ai soli casi di cd. "revoca formale" sopra indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1; e nell'altro caso solo laddove vi sia stata richiesta dell'ufficio finanziario competente, al quale soltanto è attribuito il potere-dovere di persistente verifica e controllo della sussistenza di tali condizioni,

interdetto al giudice dopo l'assunzione del provvedimento di ammissione.

Il corollario di tale enunciato esclude dunque ogni iniziativa officiosa volta a rimuovere il provvedimento attributivo del beneficio, ancorché la medesima autorità che lo ha assunto ne ravvisi l'illegittimità in altra e diversa prospettiva, risultando estraneo all'assetto del d.p.r. n. 115/2002 il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto in materia. A maggior ragione, siffatto potere d'intervento non risulta ipotizzabile laddove, come nella specie, il provvedimento, risultato successivamente illegittimo, abbia ormai esaurito i suoi effetti.

All'atto dell'assunzione della duplice revoca, l'Avv. ~~Z~~Aliani aveva infatti già espletato l'incarico conferitogli, e dunque aveva maturato il diritto, in assenza d'opposizione dell'ufficio finanziario, alla liquidazione del relativo compenso.

Ad ulteriore conforto, devesi aggiungere che la natura giurisdizionale dei provvedimenti *de quibus* (Cass. n. 15323/20051) non ne avrebbe comunque consentito la revoca ovvero qualsiasi altra forma di rimozione d'ufficio, che rappresenta istituto estraneo al sistema processuale in relazione ai provvedimenti decisori e conclusivi, per i quali è ammessa ma solo in sede riesame, a seguito dell'introduzione della relativa impugnazione, nella specie

riservata al solo ufficio finanziario, che non ha però neppure assunto a tal riguardo alcuna iniziativa.

Per l'effetto, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere cassato.

Non essendo necessarie ulteriori indagini istruttorie, l'opposizione può essere decisa nel merito disponendone l'accoglimento, e dichiarando illegittima la revoca dell'ammissione del Mosca al patrocinio per i non abbienti e della liquidazione delle spettanze dell'Avv. Zùliani.

Le spese, data la complessità della questione trattata, devono essere dichiarate non ripetibili. Vengono invece compensate con il Ministero resistente siccome si è costituito pur senza esser stato intimato.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, accoglie l'opposizione, dichiarando illegittima la revoca dell'ammissione di Mosca Alex al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e della liquidazione delle spettanze in favore dell'Avv. MAURO Zùliani. Dichiarà irripetibili le spese, compensandole nei confronti del Ministero della Giustizia resistente.

Così deciso in Roma, il 6.03.2008

Il Presidente

(Dott. Mario Adamo)

IL CONSIGLIERE EST.

(DOTT. H.R. CULTRERA)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **30 MAG 2008**
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Luca Passolunghi